

Quesito n. 1 – requisiti di capacità tecnica e professionale

Secondo quanto contenuto nel bando al paragrafo III.3.4, punto a) si chiede di voler confermare la seguente interpretazione di quanto ivi contenuto:

È richiesto che l'o.e. abbia ricevuto da soggetti pubblici affidamenti di strutture così come richieste dal bando, per un periodo di durata del servizio pari almeno a 36 mesi.

E che tale servizio, almeno dalla data del 01/01/2015, si stia svolgendo in maniera continuativa

Risposta

Il paragrafo III.3.4 punto a) stabilisce che il concorrente deve *"Aver gestito direttamente nel quadriennio 2013-2014-2015-2016 (dal 1° gennaio alla data di pubblicazione del bando) almeno due strutture per l'accoglienza con affidamento conferito da soggetti pubblici, anche in via diretta, a favore di richiedenti/titolari di protezione internazionale per almeno 36 mesi e consecutivamente dal 1° gennaio 2015 alla data di pubblicazione del bando. Se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici esse sono provate, in sede di controllo, da attestati rilasciati e visti dalle amministrazioni o dagli enti medesimi"*. Il requisito richiesto è di diretta applicazione di quanto previsto dall'art. 21, comma 2, delle Linee Guida del decreto del Ministero dell'Interno del 10 Agosto 2016 e cioè che *"Gli enti attuatori devono possedere una pluriennale e consecutiva esperienza nella presa in carico di richiedenti/titolari di protezione internazionale, comprovata da attività e servizi in essere, al momento della presentazione della domanda di contributo"*.

I requisiti richiesti sono i seguenti e devono essere posseduti entrambi:

a) Aver gestito direttamente nel quadriennio 2013-2014-2015-2016 (dal 1 gennaio alla data di pubblicazione del bando) almeno due strutture per l'accoglienza con affidamento conferito da soggetti pubblici, anche in via diretta, a favore di richiedenti/titolari di protezione internazionale per almeno 36 mesi nel quadriennio;

b) Aver gestito direttamente almeno due strutture per l'accoglienza con affidamento conferito da soggetti pubblici, anche in via diretta, a favore di richiedenti/titolari di protezione internazionale consecutivamente dal 1° gennaio 2015 alla data di pubblicazione del bando;

Quesito n. 2 – presa d'atto dei Comuni in ordine alle strutture presenti sul loro territorio

Nel bando di gara al paragrafo II.7, pagina 4 punto G) dell'elenco di documenti attestanti la disponibilità ed idoneità dell'immobile, è richiesta una "dichiarazione di ADESIONE da parte del legale rappresentante del Comune in cui hanno sede le strutture".

Si richiede di confermare che, con il termine "ADESIONE", si intenda una semplice e consenziente presa d'atto da parte del Comune interessato, *"che l'o.e. nell'interesse del quale tale dichiarazione viene resa, intende includere nella sua proposta progettuale verso la SDS FIRENZE, per quanto attiene la procedura di gara CIG 6849372893, la struttura Sita sul proprio territorio comunale, alla via....."*

Si richiede altresì di confermare che con il termine "legale rappresentante del Comune" si intenda soggetto avente potere di firma con specifico riferimento al contenuto della dichiarazione, quand'anche tale soggetto sia diverso dal Sindaco.

Risposta

L'interpretazione è corretta.

Quesito n. 3 – dichiarazioni rese ex art.80 D.Lgs. 50/2016

1) si chiede se sia ammissibile che il legale rappresentante dell'impresa renda la dichiarazione sul possesso dei requisiti di cui all'art. 80 co.1 in nome e per conto di tutti i soggetti di cui all'art. 80 co. 3 D.Lgs. 50/2016, mediante la compilazione del modello 2 predisposto da codesta S.A.

In senso favorevole depongono le seguenti circostanze:

- a) La modulistica di gara, in particolare il modello 2, il quale prevede espressamente al punto 1 che il legale rappresentante dell'impresa concorrente possa rendere la seguente dichiarazione ***“che non sussistono, a mio carico e a quello dei soggetti individuati dall'art. 80 co. 3 del D.LGS.50/2016, condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenute irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art.444 del c.p.p., anche riferita a un mio subappaltatore per uno dei seguenti reati...”***;
- b) La giurisprudenza formatasi nel vigore del previgente art. 38 del D.LGS. 163/2006, la quale era pacifica nel ritenere che “nelle gare pubbliche la dichiarazione sostitutiva relativa all'insussistenza delle condizioni ostative circa i requisiti morali previste dall'art. 38 D.LGS. 163/2006 **non deve essere necessariamente fatta da tutti i rappresentanti legali ma è sufficiente che sia resa dall'amministratore delegato**” (cfr. ex multis Cons. Stato sez. V 1 ottobre 2015 n.4583);
- c) L'art. 47 co. 2 DPR 445/2000 in base al quale “la dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza”;
- d) La recente posizione assunta da ANAC, con riguardo alla compilazione del DGUE, che ha confermato il possesso dei requisiti di cui al co. 1 dell'art. 80 **deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell'impresa con riferimento a tutti i soggetti indicati nel comma 3 dell'art. 80** (ANAC Comunicato del Presidente del 26/10/2016);
- e) Esigenze di semplificazione procedimentale espressive del principio di non aggravamento del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 1 co. 2 legge 241/1990.

Risposta

L'interpretazione è corretta.

2) si chiede altresì, che nell'ipotesi in cui il legale rappresentante rilasci la dichiarazione sul possesso dei requisiti di cui all'art. 80 co. 1, anche in nome e per conto dei soggetti di cui al co. 3 dell'art. 80, non sia necessaria da parte di questi ultimi la compilazione del modello predisposto da codesta S.A..

Risposta

Si conferma che il legale rappresentante può rilasciare la dichiarazione sul possesso dei requisiti di cui all'art. 80, comma 1, anche in nome e per conto dei soggetti di cui al comma 3 dello stesso articolo, redigendo il modello 2. Qualora il legale rappresentante non possa rilasciare tale dichiarazione per i soggetti cessati, il possesso dei suddetti requisiti dovrà essere dichiarato dagli stessi compilando l'apposito modello 8.

Quesito n. 4 – caratteristiche delle strutture richieste

Nel bando di gara al paragrafo II.7 si rilevano identiche - ai punti d) ed e) – le caratteristiche delle strutture richieste sia per l'accoglienza dei n. 117 ospiti ordinari, sia per quella dei n. 14 ospiti con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare,

specialistica e/o prolungata. Si chiede di confermare che, per quanto riguarda la struttura di accoglienza dei 117 ospiti ordinari, non sia requisito indispensabile, il certificato da cui dovrebbe risultare: un numero di servizi igienici per soggetti disabili secondo quanto previsto dalla vigenti normative in materia di strutture accoglienza e assenza di barriere architettoniche, un numero di stanze che consentano l'accoglienza massima di 4 ospiti per camera; poiché il tutto è chiaramente riferito alla accoglienza di ospiti con necessità di assistenza come sopra enunciato. I suddetti requisiti, inoltre, non risultano previsti dalla normativa di riferimento, citata nel bando, in particolare modo art. 13 "ulteriori requisiti organizzativi per le strutture di accoglienza" ALLEGATO 1 REGOLAMENTO D'ATTUAZIONE DELL'ART. 62 DELLA L.R. N. 41/2005.

Risposta

La disposizione contenuta nel bando attiene alle caratteristiche delle strutture da destinare al progetto presentato a valere sui finanziamenti di cui al decreto del Ministero dell'Interno del 10 Agosto 2016.

Queste caratteristiche sono definite dall'art. 20 delle linee guida allegate al predetto decreto ministeriale.

Di conseguenza, la struttura deve avere le caratteristiche previste dalle linee guida e quelle previste dall'art. 22, comma 1, lett. c), della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 e artt. 8, 9, 10 (comma 1, lett. d), f) e g), e 13 del Regolamento di attuazione dell'art. 62 della suddetta legge, approvato con il decreto del Presidente della Giunta Regionale 26 marzo 2008, n. 15/R.

L'elencazione prevista nel bando: un numero di servizi igienici per soggetti disabili secondo quanto previsto dalla vigenti normative in materia di strutture accoglienza, assenza di barriere architettoniche, un numero di stanze che consentano l'accoglienza massima di 4 ospiti per camera è indicativa e non è prescrittiva, fatto salvo che esse non siano previste dalla normativa regionale e dalle linee guida.

Pertanto è indispensabile che il concorrente attesti la rispondenza della struttura alle caratteristiche previste dalle linee guida e dalla normativa regionale.